



È poiché il Franzoni, sottoposto al giudizio della nostra Commissione di Epurazione di 1° grado, fu da questa esonerato con deliberazione del 15 maggio 1945, l'Istituto sia per il motivo della epurazione e sia per il disinteressamento dimostrato dallo stesso nella gestione dell'Agenzia, gli revocò il mandato di Coagente Generale con il preavviso di tre mesi.

Di conseguenza il mandato di Coagente venne a cessare anche per il rag. Impronta.

Con decorrenza 19 settembre 1945, scaduti i termini del preavviso, ebbe inizio una temporanea gestione diretta dell'Agenzia.

Si stavano eseguendo le operazioni di consegna, quando pervenne da parte del Franzoni un reclamo tendente a dimostrare che il provvedimento di revoca si doveva considerare nullo essendo stato adottato in seguito a una sentenza di epurazione che non si poteva ritenere definitiva.

Si ritenne allora opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione che fosse stato sospeso l'effetto della revoca deliberata il 20 settembre 1945, nel senso che il periodo della gestione diretta potesse considerarsi come una continuazione della gestione in appalto Impronta-Franzoni e che la gestione in appalto fosse seguita sotto la direzione del solo Impronta, fino alla sentenza defi-